**Roma lì 07/01/2020**

Gentili clienti,

dal 1° gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente utilizzate le **nuove specifiche tecniche**, ovvero nuovi codici natura nella compilazione dalla fatturazione elettronica.

In particolare i nuovi codici natura, vanno esposti sia nel file Xml della fattura elettronica sia nel file Xml dell'esterometro, ogniqualvolta l'operazione **non richieda l'applicazione dell'Iva** in presenza quindi di **operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva**.

Dal 1° gennaio 2021, il campo "NaturaOperazione" si arricchisce in particolare di sottocategorie di dettaglio N2, N3 e N6 **obbligatorie**, pena lo scarto del file.

Nello schema Xsd della fattura elettronica, quando l'elemento informativo Aliquota IVA contenuto nel tag 2.1.1.7.5. **è pari a zero**, deve essere obbligatoriamente compilato il campo **2.1.1.7.7** contenente le informazioni circa il **Codice Natura** che caratterizza l'operazione documentata.

Per chi fino al 31/12/2020 ha utilizzato i codici **N2 – N3 ed N6**, dovranno essere dettagliati i sottocodici di riferimento che troverete di seguito, pena lo scarto da parte del Sistema di Interscambio con l'apposito codice errore 00445.

Dovranno, quindi, essere utilizzati i codici di dettaglio i quali permetteranno anche all'agenzia delle

OPERAZIONI NON SOGGETTE

Il CODICE N.2. RELATIVO ALLE OPERAZIONI NON SOGGETTE DOVRA' DISTINGUERSI IN:

- N.2.1. PER I CASI INDIVIDUATI DAGLI ARTICOLI DA 7 A 7-SEPTIES DEL DPR 633/1972 (prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi esteri – non territorialità)
- N.2.2. PER LE ALTRE OPERAZIONI NON SOGGETTE.

Più precisamente, il codice **N2.1 deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972** e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a), (SOGGETTE AD INVERSIONE CONTABILE- **quindi fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di**

**soggetti passivi UE**) dovrà essere inserita la dicitura "**INVCONT**" nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16. NON UTILIZZARE N.6.9.

**Il medesimo sottocodice andrà valorizzato anche per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra Ue (ai sensi dell' articolo 7-ter), oppure per i servizi relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a).**

**Il sottocodice N.2.2. andrà invece utilizzato per le altre operazioni non soggette, e cioè in tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'articolo 74 del Dpr 633/1972) non è obbligato ad emettere fattura.**

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

**Dal 1° gennaio 2021 non potrà più essere inserito neppure l'altro codice "padre" N3 ma occorrerà dettagliarlo utilizzando i sottocodici che vanno da N3.1. a N3.6 per individuare le operazioni non imponibili.**

Per le operazioni non imponibili vengono previste infatti ben sei casistiche che ricomprendono:

- le esportazioni (N3.1 - articolo 8 Dpr 633/1972);

- le cessioni intracomunitarie (N3.2 – articolo 41 Dl 331/1993);

- le cessioni verso San Marino (N3.3 – articolo 71 Dpr 633/1972);

- le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4 – articolo 8-bis);

- cessioni non imponibili con lettere d'intento (N3.5 – articolo 8, 1 comma, lett. c);

- altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond – (N3.6 articolo 21, comma 6-bis, ovvero cessioni verso depositi Iva articolo 50-bis del Dl 331/1993).

LE OPERAZIONI A INVERSIONE CONTABILE

Sarà obbligatorio utilizzare appositi sottocodici di dettaglio per le operazioni in reverse charge, individuabili nel tracciato Xml fino al 31 dicembre 2020 con la generica indicazione del codice **N6**.

L'inversione contabile è un meccanismo che, in deroga ai principi generali di applicazione dell'Iva, trasferisce in capo al cessionario o committente gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta al posto di colui che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi.

Si tratta in particolare di:
● N6.1 - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
● N6.2 - inversione contabile - cessione di oro e argento puro
● N6.3 - inversione contabile - subappalto nel settore edile
● N6.4 - inversione contabile - cessione di fabbricati
● N6.5 - inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
● N6.6 - inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

- N6.7 - inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 - inversione contabile - operazioni settore energetico
- N6.9 - inversione contabile - altri casi.

Oltre ai codici Natura, sono stati introdotti nuovi codici "TIPO DOCUMENTO".

Di seguito riportiamo tabelle di sintesi con i codici in vigore dal 01/10/2020 (obbligatori dal 01/01/2021) e una tabella dei nuovi codici Natura sopra menzionati.

## *Tabella codici: tipo di documento fattura elettronica*

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| **TD01** | Fattura |
| **TD02** | Acconto/anticipo su fattura |
| **TD03** | Acconto/Anticipo su parcella |
| **TD04** | Nota di Credito |
| **TD05** | Nota di Debito |
| **TD06** | Parcella |
| **TD16** | Integrazione fattura *reverse charge* interno |
| **TD17** | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |
| **TD18** | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| **TD19** | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
| **TD20** | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
| **TD21** | Autofattura per splafonamento |
| **TD22** | Estrazione beni da Deposito IVA |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| **TD23** | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA |
| **TD24** | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) |
| **TD25** | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
| **TD26** | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
| **TD27** | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |

I codici da TD16 A TD19 possono essere utilizzati **per trasmettere allo SDI una fattura di integrazione di una fattura emessa con applicazione del reverse charge**.

Ad esempio, quando il venditore dei beni o prestatore del servizio emette una fattura elettronica (TD1/TD2 O TD24) con applicazione del reverse charge (quindi con uno dei nuovi sottocodici natura N6), l'acquirente ha l'obbligo di integrarla con l'aliquota applicabile e la relativa imposta.

I codici natura TD04 e TD08 relativi alle **note di credito** devono essere utilizzati in caso di variazioni in diminuzione con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.

I codici natura TD05 e TD09 relativi alle **note di debito** devono essere utilizzati in caso di variazione in aumento con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.

## *Tabella codici: NUOVI CODICI NATURA*

| Codice | Descrizione dell'operazione |
|---|---|
| **N1** | Operazioni escluse ex art. 15 |
| **N2.1** | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
| **N2.2** | Operazioni non soggette – altri casi |
| **N3.1** | Operazioni non imponibili – esportazioni |
| **N3.2** | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
| **N3.3** | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
| **N3.4** | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione |

| | |
|---|---|
| **N3.5** | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento |
| **N3.6** | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| **N4** | Operazioni esenti |
| **N5** | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
| **N6.1** | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| **N6.2** | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| **N6.3** | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| **N6.4** | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
| **N6.5** | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
| **N6.6** | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
| **N6.7** | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| **N6.8** | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
| **N6.9** | Inversione contabile – altri casi |
| **N7** | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza *ex* art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici *ex* art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |

Vista la complessità della materia, qualora rientraste nelle casistiche sopra menzionate, prima di emettere fattura, Vi suggeriamo di inviare una email allo Studio specificando il tipo di operazione da fatturare e il cliente destinatario prima di inviare la fattura allo SDI.

Cordiali saluti

Studio Di Spirito